

Approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 22.06.2005

## **SENTIERO VALTELLINA**

Il Sentiero Valtellina è un itinerario ciclopedonale realizzato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e rivolto allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura ed è destinato prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, a doppio senso di circolazione.

Il Sentiero è aperto al pubblico nelle ore diurne dal 1 marzo al 31 ottobre.

**Fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti, la circolazione è disciplinata dal seguente**

### **REGOLAMENTO**

1. E' vietato l'accesso e il transito, salvo specifica autorizzazione, a tutti i mezzi motorizzati, nonché ai mezzi trainati da animali (Art. 6 C.d.S.).

Sono escluse dal divieto le motocarrozette adibite al trasporto disabili.

2. Il limite massimo di velocità, per qualsiasi mezzo, è di 20 Km/h (Art. 142 C.d.S.).

3. E' vietata la pratica dell'equitazione, salvo apposita autorizzazione (Art. 6 C.d.S.).

4. Sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo espressa autorizzazione (Art. 9 C.d.S.).

5. I ciclisti devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano (Art. 182 C.d.S.).

6. I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia.

E' vietato sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito. (Art. 190 C.d.S.).

7. I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio e, se

pericolosi, muniti di museruola.

La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi.

Il personale addetto alla vigilanza può sempre disporre l'allontanamento dei cani ritenuti pericolosi dal Sentiero Valtellina e/o l'uso congiunto di guinzaglio e museruola.

(Delibera Comune#)

8. E' vietato danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti, occupare pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione (Art. 15 C.d.S.).

E' vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (Art. 15 C.d.S.).

9. E' vietato accendere fuochi fuori dalle aree appositamente destinate e situate nelle zone sosta e pic-nic (Art. 423 e 424 Codice Penale).

10. Le attrezzature gioco sono riservate a bambini da 3 a 12 anni, accompagnati da adulto.